Ville d'Anaunia, 10 novembre 2021

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER LA VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI

Progetto di taglio n. 324/2021/2
"SELVA BASSA SCHIANTI 2021"

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

1. Il Comune di Ville d'Anaunia mette in vendita, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 209 dd. 21.10.2021 e della determinazione del Segretario comunale n. 133 dd. 05.11.2021, il lotto di legname uso commercio denominato
   - "SELVA BASSA SCHIANTI 2021" di complessivi metri cubi 413 di cui 206 mc di legname da opera, principalmente abete rosso e larice, particelle forestali n. 14.
2. La vendita avverrà attraverso il sistema dell'asta pubblica tramite il "Portale del Legno trentino" gestito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, da confrontarsi con il prezzo base del lotto di Euro 40,00.
3. Le operazioni di utilizzazione forestale (taglio – allestimento e asporto del legname) dovranno essere eseguite ed ultimate **entro il 31/12/2022.**
4. Tali lotti sono in conto ripresa anno 2021, progetti di taglio n. 324/2021/2 di data 18/10/2021 redatto dal Servizio Foreste e fauna Trento – Ufficio distrettuale forestale di Cles.
5. La vendita ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'acquirente il quale eseguirà la riduzione in tronchi, il trasporto nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravi o qualsiasi altra causa anche di forza maggiore.
6. Il legname posto in vendita si riferisce a piante in piedi le cui caratteristiche sono indicate nella relativa scheda tecnica e nel progetto di taglio sopra richiamato.
7. Per tutto il materiale posto in vendita il venditore non garantisce né il numero delle piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità commerciale o meno degli assortimenti ritraibili.
8. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nei progetti di taglio fatti salvi i risultati della misurazione definitiva per il legname da opera che verrà eseguita come specificato in questo capitolato.
9. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare i lotti nonché il quantitativo che risulterà, senza ulteriori applicazioni di tarizzi.

Articolo 2
PRESENTAZIONE OFFERTE

1. Le offerte, inserite nell'applicativo secondo le procedure indicate nel Portale del legno trentino (www.legnotrentino.it), dovranno riportare il prezzo al mc. offerto, in aumento rispetto al prezzo base.
2. Per essere ammesso alla gara, ciascun Soggetto interessato dovrà indicare nell'offerta l'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A., nonché il nome del rappresentante legale.
3. Le offerte potranno essere inserite entro le scadenze indicate dalla procedura telematica. L'inserimento dell'offerta – una volta validata definitivamente - equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente, mentre non vincola l'Amministrazione. L'aggiudicazione avrà luogo anche

in presenza di una sola offerta e sarà confermata tramite il sistema telematico. Il vincolo contrattuale per l'aggiudicatario scatta dal momento dell'aggiudicazione, mentre per l'Amministrazione/Soggetto venditore avverrà soltanto dopo l'approvazione definitiva da parte del Responsabile della U.O. competente.

4. Il prezzo offerto dovrà essere superiore a quello indicato a base d'asta, e qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti il lotto viene aggiudicato all'acquirente estratto a sorte.
5. I lotti non aggiudicati potranno essere inseriti in successivi esperimenti d'asta o aggiudicati per trattativa diretta, ad un prezzo uguale o superiore alla base d'asta, purché l'importo dei singoli lotti non superi la somma di Euro 47.000,00 (quarantasettemila/00 euro), come previsto dal comma 4, art. 21 della LP 23/90.

Articolo 3
CAUZIONE DEFINITIVA

1. Alla Ditta aggiudicataria sarà richiesto, all'atto della sottoscrizione del contratto di compravendita, un deposito cauzionale di importo pari al valore contrattuale, dedotti eventuali versamenti in acconto, con una delle seguenti modalità:
   a) versamento a favore del Comune di Ville d'Anaunia sul conto di Tesoreria;
   b) fideiussione bancaria;
   c) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

2. Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, qualora la cauzione venga presentata con una delle modalità previste alle lett. b) e c), i relativi documenti dovranno contenere e prevedere:
   - l'impegno della banca o della compagnia di assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui l'art. 1944 del Codice Civile;
   - una validità espressa con la seguente dicitura: "Fino alla completa definizione dell'impegno contrattuale".

Articolo 4
CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lotti oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente.
   Non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato a incamerare il versamento effettuato dall'acquirente alla data di sottoscrizione del contratto oltre a chiedere la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
3. La consegna viene effettuata dall'Autorità forestale, alla presenza del responsabile dell'utilizzazione con l'assistenza del Custode forestale di zona al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'art. 102 bis della L.P. 11/2007 e potrà aver luogo:

a. sul posto: in tale caso l'Autorità forestale coadiuvata dal Custode forestale competente per zona, indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere.
b. in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nel presente capitolato e nel verbale di consegna. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.

4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, pena l'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario.
5. Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 31/12/2022, pena applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 ed eventuale incameramento della cauzione definitiva.
6. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità tutte le parti utilizzabili.
7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al Custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale. Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal presente capitolato e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

Articolo 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La ditta acquirente si impegna ad individuare, nel verbale di consegna tecnica dei lotti e per conto del responsabile dell'utilizzazione da essa identificato, un operatore munito di "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali" in corso di validità rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 361 dd. 09.03.2015, responsabile dell'utilizzazione.
2. L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nel Progetto di Taglio al quale la vendita si riferisce, nonché nel presente Capitolato e attenersi a quanto previsto dalla L.P. 11/2007 e suoi regolamenti attuativi ed esecutivi.
3. Le piante dovranno essere utilizzate per intero.
4. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati:
   a) nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
   b) a riparare entro la chiusura del lotto le vie, i ponti, i pascoli ecc. eventualmente danneggiati;
   c) a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate nonché a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
   d) a non utilizzare, salva espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;

e) a non costruire, entro il bosco, tettoie o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;
f) ad impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.

5. Si ricorda altresì che:
   - Le operazioni colturali e le relative utilizzazioni boschive verranno realizzate in un bosco certificato secondo i requisiti della certificazione Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo Territoriale PEFC Trentino, basata sui principi di PEFC. Durante l'esecuzione delle utilizzazioni, si dovranno rispettare le modalità della gestione forestale sostenibile, definite in tali requisiti.
   - Le operazioni colturali e le tecniche di utilizzazione ed esbosco dovranno essere eseguite in modo da minimizzare o evitare danni al suolo, alle piante rimaste in piedi e alla rinnovazione;
   - Non verranno eseguite lavorazioni al suolo durante l'utilizzazione nonché la raccolta diffusa della lettiera, del terriccio e del cotico erboso, fatto salvo eventuali prescrizioni stabilite dal Piano di Gestione Forestale o da interventi autorizzati dall'Autorità competente in materia;
   - Non sarà ammessa l'estirpazione e l'asportazione degli apparati radicali, salvo eccezioni motivate da emergenze fitosanitarie o da calamità naturali e previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente in materia;
   - Durante l'esecuzione delle operazioni colturali previste, sia che esse vengano effettuate da ditta esterna o da privato cittadino, quest'ultimo durante le attività di uso civico di raccolta del legnatico, dovranno essere impiegate tecniche di utilizzazione ed azioni tali da impedire l'innesco di incendi e lo sversamento accidentale di prodotti chimici in bosco oltre ad evitare il rilascio di rifiuti;
   - In caso di accadimento di uno o più degli eventi sopra citati, il soggetto responsabile dell'utilizzazione ha l'obbligo di allertare tempestivamente l'Ente proprietario del bosco e la stazione forestale territorialmente competente che procederanno ad attuare le necessarie misure di emergenza.
6. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che l'acquirente non può ultimare i lavori entro i termini fissati per cause di forza maggiore.
   Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.
7. **L'esbosco dovrà realizzarsi a mezzo di verricello e teleferica concordando preventivamente con il Custode forestale la dirittura della medesima**.
8. I cimali e la ramaglia dovranno essere asportati dal bosco nel limite del possibile e cippati, pesati e certificati ad onere dell'acquirente.
9. L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità: da strada forestale sul versante Val di Sole come da indicazioni del Custode forestale.
10. L'allestimento delle cataste, al fine della misurazione, dovrà avvenire nel piazzale che verrà destinato allo scopo ed indicato dal personale forestale.

Articolo 6
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dalla L.P. 23/1990 e L.P. 2/2016 in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi si intende l'appaltatore.

Articolo 7
TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPLETTIVI E RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. Resta convenuto che l'appaltatore è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il Custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
2. Nel caso che si verifichino schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purché simili), di entità inferiore al 30% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'appaltatore è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
3. Nel caso si verifichino schianti o attacchi parassitari o gli schianti sparsi risultassero di entità pari o superiore al 30% del volume assegnato l'appaltatore potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
4. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali.

Articolo 8
MISURAZIONE E ASPORTO DEL LEGNAME

1. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro il 31/12/2022. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante assegnate come legname da opera fino al diametro in punta di cm 18.
2. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. Trascurando tale adempimento o l'esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che sarà rinvenuto in occasione della verifica finale, o non tagliato o abbandonato in bosco o lungo la linea di tradotta, andrà in favore dell'Ente e l'acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore sulla base dei prezzi in contratto un risarcimento equivalente al valore di vendita della massa legnosa di tali materiali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.
3. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri otto o quella di metri sedici saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore agli otto metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata di 10 cm.
   Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura da porre su ogni tronco misurato.
4. Prima della misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
5. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e in decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.

6. La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno eseguiti da un rappresentante dell'Ente venditore, generalmente il Custode forestale di zona, e dal compratore, con l'assistenza di altro Custode indicato dall'Amministrazione.
7. La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità:
   - a piazzale (che verrà destinato allo scopo ed indicato dal Custode forestale) in quanto le condizioni di sicurezza non consentono la misurazione sul letto di caduta;
   - sarà a carico dell'acquirente e dovrà essere eseguita con camion con gru posteriore al fine dell'osservanza delle norme di sicurezza.
   - al netto della corteccia;
   - la riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:
     - 10% per abete bianco e rosso;
     - 16% nel larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni toppi rappresentativi del lotto;
   - sono escluse dalla misurazione le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 10 (dieci).
8. Di tali operazioni i Custodi forestali dovranno redigere apposito verbale che, firmato da tutti gli intervenuti, servirà di base per la liquidazione del valore della massa legnosa compra-venduta che l'acquirente dovrà pagare entro 15 giorni dall'invio del verbale di misurazione con contestuale richiesta di pagamento.
   In ogni caso da tale verbale dovrà risultare:
   a) il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi;
   b) il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
   c) la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
   d) l'ammontare del valore della massa legnosa commerciale.
9. Ogni tronco misurato verrà segnato con colore.
10. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né si faccia rappresentare, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti della misurazione, verrà tenuta distinta e diligente registrazione sia dal Custode forestale di zona o dal suo coadiutore, sia dai rappresentanti delle parti contraenti. I piedilista di tale operazione verranno giornalmente controllati e quelli dell'Ente venditore allegati al verbale di cui al precedente comma 8.
11. L'asporto del legname potrà essere effettuato solo a seguito di misurazione, di comunicazione e autorizzazione dell'Ente proprietario; potrà essere anche parziale, al raggiungimento del valore pari all'acconto versato, e l'ulteriore asporto potrà avvenire solo dopo la misurazione finale e a saldo compiuto.

Articolo 9
SORVEGLIANZA

1. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-colturali dell'utilizzazione ed all'utilizzo delle infrastrutture ed al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti dalle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. L'Ente venditore, tramite il personale di custodia forestale, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori.

Articolo 10
SICUREZZA

1. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati ad osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.
5. La Ditta s'impegna, altresì, alla consegna del POS (Piano Operativo di Sicurezza) come stabilito dal Decreto Legislativo n. 81/08, in quanto necessario e dovuto.

Articolo 11
CERTIFICAZIONI

1. Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:
   PEFC n. certificato: ICILA–PEFCGFS–002720.
2. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 12
PAGAMENTO

1. Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:
   - acconto pari al 30% più IVA del valore complessivo del lotto, alla data di sottoscrizione del contratto di vendita;
   - saldo entro 15 giorni dall'invio del verbale di misurazione e comunque prima dell'asporto del legname.

   Sarà consentito l'asporto anche parziale del legname, previa misurazione, al raggiungimento del valore pari all'acconto versato con la firma del contratto, previa comunicazione e autorizzazione dell'Ente venditore.
   L'ulteriore asporto di legname potrà essere effettuato solo a pagamento del saldo e sempre previa comunicazione e autorizzazione dell'Ente venditore.

Articolo 13
NOMINA DEL COLLAUDATORE

1. Il collaudo del lotto verrà eseguito dall'Autorità forestale.
2. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di Custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, in questo capitolato, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.

3. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
4. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente proprietario; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente proprietario.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.
6. Il verbale di verifica e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11.
7. Non è ammesso che le operazioni di verifica finale siano effettuate con terreno coperto di neve.

Articolo 14
PENALI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:
   - inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
   - piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
   - asportazione o cancellazione della contrassegnatura: euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
   - piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
   - per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
   - taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
   - ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione o nell'asporto del legname dal piazzale dopo il pagamento: euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
   - esbosco/trasporto del materiale legnoso senza il consenso del proprietario e prima della misurazione euro 500,00 (cinquecento);
   - danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
   - rilascio dei residui di utilizzazione: euro 5,00 (cinque) per ogni metro stero stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
   - danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
   - mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale.
2. In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a euro 50,00.

3. Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.
4. La ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 15
CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 16
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente capitolato speciale, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia e le disposizioni del progetto di taglio.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita, nessuna esclusa od eccettuata.
3. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà appositamente alla ditta acquirente.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.
5. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti il contratto, comprese eventuali spese di assegno, di consegna, di riconsegna, di collaudo, con esclusione dell'IVA, sono a carico dell'acquirente, nessuna esclusa ed eccettuata, senza alcun diritto di rivalsa.